Rivista peer reviewed (procedura double-blind) e indicizzata su:
Catalogo italiano dei periodici/ACNP, Progetto CNR SOLAR (Scientific Open-access Literature Archive and
Repository), directory internazionale delle riviste open access DOAJ (Directory of Open Access Journals),
CrossRef, ScienceOpen, Google Scholar, EBSCO Discovery Service, Academic Journal Database,
InfoBase Index

Tutti gli articoli pubblicati su questa Rivista sono distribuiti con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License.

Editore e Direttore: Augusto BALLONI, presidente S.I.V., già professore ordinario di
criminologia, Università di Bologna, Italia (direzione@vittimologia.it)

COMITATO EDITORIALE

Coordinatori: Raffaella SETTE, dottore di ricerca in criminologia, professore
associato, Università di Bologna, Italia (redazione@vittimologia.it)

COMITATO SCIENTIFICO

Coordinatori: Roberta BISI, vice Presidente S.I.V., professore ordinario di
sociologia della devianza, Università di Bologna, Italia
(comitatoscientifico@vittimologia.it)

Andrea BIXIO (Università Roma "La Sapienza"), Encarna BODELON (Università Autonoma di Barcellona,
Spagna), Stefano CANESTRARI (Università di Bologna), Laura CAVANA (Università di Bologna), Gyorgy
CSEPEDI (Institute of Advanced Studies Koszeg, Ungheria), Janina CZAPSKA (Università Jagelloriana,
Cracovia, Polonia), Lucio D’ALESSANDRO (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), François
DIEU (Università Tolosa 1 Capitole, Francia), Maria Rossa DOMINICI (S.I.V.), John DUSSICH (California
State University, Fresno), Jacques FARSEDAKIS (Università Europea, Gipro), André FOLLONI (Pontifical
Catholic University of Paraná, Brasile), Ruth FREEMAN (University of Dundee, UK), Paul FRIDAY
(University of North Carolina, Charlotte), Shubha GHOSH (Syracuse University College of Law, USA), Xavier
LATOUR (Università Côte d’Azur), Jean-Marie LEMAIRE (Institut Liégeois de Thérapie Familiale, Belgio),
André LEMAITRE (Università di Liegi, Belgio), Silvio LUIGNANO (Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa, Napoli), Mario MAESTRI (Società Psicoanalitica Italiana, Bologna), Luis Rodríguez MANZANERA
(Università Nazionale Autonoma del Messico), Gemma MAROTTA (Sapienza Università di Roma), Vincenzo
MASTRONARDI (Unielma-Sapienza, Roma), Maria Rosa MONDINI (Centro Italiano di Mediazione e
Formazione alla Mediazione, Bologna), Stephan PARMENTIER (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Tony
PEETERS (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Monica RAITTERI (Università di Macerata), Francesco
SIDOTTI (Università de l’Aquila), Philip STENNING (Università di Griffith, Australia), Liborio STUPPIA
(Università "G. D’Annunzio, Chieti-Pescara"), Emilio VIANO (American University, Washington, D.C.), Sachio
YAMAGUCHI (Università Nihon Fukushi, Giappone), Simona ZAAI (Università Roma "La Sapienza"),
Christina ZARAFONTI (Università Panteion, Atene), Vito ZINCANI (Procura della Repubblica, Modena),
Vladimir ZOLOTYKH (Udmurt State University, Russia)
La mediazione familiare nei casi di affido dei figli/e e violenza domestica: contesto legale, pratiche dei servizi ed esperienze delle donne in Italia

La médiation familiale dans les cas de garde d’enfants et la violence conjugale : le contexte juridique, les pratiques au sein des services et les expériences des femmes en Italie

Family mediation in child custody cases and domestic violence: legal context, logic of services and women’s experiences in Italy

Mariachiara Feresin, Federica Anastasia, Patrizia Romito

Riassunto
L’applicabilità della mediazione familiare in contesto di violenza domestica (VD) è oggetto di discussione. Scopo della ricerca è esplorare il ruolo della mediazione familiare nella gestione degli affidi dei figli in situazione di VD, analizzando le esperienze, conoscenze e significati di differenti attori sociali, quali avvocati, assistenti sociali e donne separate con figli, vittime di VD, e la documentazione inerente. I risultati mostrano che la VD viene occultata durante la mediazione. I professionisti spesso ignorano la VD e di conseguenza applicano la mediazione; ex-coniugi e genitori vengono presentati come distinti; i pattern di potere e controllo agiti dal partner violento durante la relazione continuano in queste occasioni. La mediazione, che dovrebbe essere centrata sul miglior interesse del bambino, si focalizza sul miglior interesse dei padri. I professionisti non conoscono la Convenzione di Istanbul. La sicurezza di donne e bambini/e viene messa a rischio.

Résumé
Le recours à la médiation familiale dans le domaine de la violence conjugale (VC) fait l’objet de débats. Cette recherche a pour but d’examiner le rôle de la médiation familiale dans les cas de garde d’enfants en situation de VC, analysant les expériences, les connaissances, les valeurs de différents acteurs sociaux (par exemple, avocats, travailleurs sociaux, femmes séparées avec enfants, victimes de VC) ainsi que des documents ad hoc. Les résultats montrent que la VC est dissimulée pendant la médiation. Les professionnels souvent ignorent la VC et par conséquent utilisent la médiation ; ex-conjoints et parents sont par ailleurs présentes sous la forme de deux entités distinctes ; les modèles de pouvoir et de contrôle appliqués par le conjoint violent dans la vie familiale continuent d’être utilisés durant ces occasions. La médiation, qui devrait protéger avant tout l'intérêt de l'enfant, s’adresse au contraire à l'intérêt des pères. Les professionnels ne connaissent pas la Convention d’Istanbul. La sécurité des femmes et de leurs enfants est mise en danger.

Abstract
The family mediation’s applicability in domestic violence (DV) cases is discussed. Aim of this research is to explore the role of family-mediation in the management of child custody in DV cases, analysing the experiences and knowledge of different social actors - lawyers, social workers and separated women with children, victims of DV - and legal documents. Results showed that violence against women and children was concealed. Professionals ignore DV and so apply mediation as a rule; ex-spouses and parents are presented as distinct from each other; the perpetrators’ patterns of power and control continue during mediation. Family mediation should be focused on the children’s best interest but it is focused on the fathers’ best interest. Professionals unknown the Istanbul Convention. The safety of children and women was put again at risk.

Key words: family mediation; child custody; domestic violence; Italy.

* Mariachiara Feresin, laureata in Psicologia, è dottoranda di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della vita, Unità di Psicologia, Università di Trieste; Federica Anastasia, laureata in psicologia, tirocinante, collabora con il Laboratorio di Psicologia sociale e di comunità del Dipartimento di Scienze della vita, Unità di Psicologia, Università di Trieste; Patrizia Romito è professoressa associata di Psicologia sociale e di comunità, Dipartimento di Scienze della vita, Unità di Psicologia, Università di Trieste.
1. Il contesto legale: separazione, divorzio e affidamento dei figli/delle figlie.

Tutti gli Stati dell’Unione Europea riconoscono il diritto dei bambini/delle bambine ad avere relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori. Pertanto, in caso di separazione o divorzio tra i genitori, il Tribunale dovrà tenere in considerazione, nelle decisioni sull’affidamento dei figli/delle figlie, il miglior interesse del bambino/della bambina¹.

In Italia, il 54% delle separazioni e il 39,1% dei divorzi coinvolge almeno 1 figlio/a minore di 18 anni e le separazioni con figli/e risultate in affido condiviso sono circa l’89%².

Per quanto riguarda il tipo di affidamento, in Italia negli ultimi 10 anni c’è stata un’inversione di tendenza, sia nelle separazioni che nei divorzi. Infatti, se fino al 2005, l’affido esclusivo dei figli/delle figlie alla madre era la tipologia predominante³, con l’entrata in vigore della Legge 54/2006, è stato introdotto, come prassi, l’istituto dell’affido condiviso tra entrambi i genitori. Così, l’affido condiviso viene designato come modello principale da utilizzare nei casi di separazione e affidamento dei figli/delle figlie e la mediazione familiare viene suggerita come strumento da utilizzare al fine di raggiungere un accordo tra i genitori, con particolare riferimento alla tutela degli interessi dei bambini/delle bambine. L’obiettivo principale di questa legge è garantire la continuità dei legami affettivi, attribuendo uguale importanza ad entrambi i genitori. Il “miglior interesse dei bambini/delle bambine” viene così espresso in termini di affido condiviso e diritto alla bigenitorialità. Attraverso questa legge, entrambi i genitori detengono la responsabilità genitoriale e devono provvedere economicamente, in base al loro reddito, ai figli/alle figlie⁴.

Questa legge è stata riformata con l’introduzione della legge n. 219/2012 e del Decreto legislativo n. 154/2013. Il principio di bigenitorialità è riaffermato ma in modo più complesso. Si parla infatti di “valutazione prioritaria” dell’affidamento ad entrambi i genitori, prevedendo però l’alternativa dell’affidamento esclusivo a uno solo, nei casi in cui l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore⁵. Ma questi “casi” e il miglior “interesse del minore” rimangono privi di definizione.

2. La violenza post separazione.

Sebbene la violenza sia un fattore cruciale per molte donne nella decisione di porre fine alla relazione⁶, la separazione non sempre interrompe la violenza e le donne che hanno figli/e con il partner violento hanno un rischio maggiore di esperire violenza dopo la separazione⁷. Numerose ricerche hanno dimostrato che violenza fisica, molestie e stalking spesso continuano e aumentano dopo la separazione e molto spesso coinvolgono anche i

---


³ Ibidem.

⁴ Ibidem.


figli/le figlie\(^8\). In uno studio pioneristico di Radford del 1997, 53 donne che si erano separate da un partner violento sono state seguite per alcuni anni: 50 tra loro avevano subito aggressioni gravi e ripetute, spesso in occasione degli incontri con l’ex partner per “scambiarisi” i bambini/le bambine; una di loro era stata uccisa e il 50% dei bambini/delle bambine aveva subito aggressioni fisiche o abusi sessuali dal padre durante le visite\(^9\). Uccisioni di donne e bambini/e, in presenza di una storia di violenza domestica, si verificano spesso dopo la separazione\(^10\), anche durante le visite padre-figlio/a\(^11\).

Inoltre, molti partner violenti sembrano utilizzare il sistema legale e giudiziario per mantenere i contatti con l’ex partner e continuare ad esercitare violenza\(^12\). Gli effetti a lungo termine della violenza domestica vengono ignorati quando i professionisti ritengono che la violenza termini con la separazione e che quindi non dovrebbe avere alcun effetto sulle decisioni relative all’affidamento\(^13\).

### 3. La mediazione familiare.

La mediazione viene definita come un processo di gestione del conflitto e risoluzione di dispute, in cui due o più parti si rivolgono liberamente a una terza parte neutrale, il mediatore, per ridurre gli “effetti collaterali” di un conflitto\(^14\). La mediazione familiare è un intervento professionale rivolto alle coppie e finalizzato a riorganizzare le relazioni familiari in presenza di una volontà di separazione e/o di divorzio e viene utilizzata soprattutto in presenza di figli/e\(^15\). Quindi, quando i genitori non riescono a risolvere autonomamente le controversie legate all’affidamento, il Tribunale potrebbe richiedere la mediazione familiare per aiutare i genitori a risolvere i conflitti e a raggiungere accordi di cooperazione volti a garantire i diritti ed il benessere dei figli/delle figlie\(^16\). Le parti possono accedere alla mediazione volontariamente (mediazione indipendente), ma può anche accadere che questa venga imposta dal Tribunale, con o senza il consenso delle parti (mediazione intragiudiziale). Questa ultima tipologia pone seri problemi rispetto al principio della volontà delle parti di partecipare o meno alla mediazione\(^17\). In aggiunta, il modello di responsabilità condivisa che sottende la mediazione rischia di colpevolizzare le donne: “Sembra che la mediazione sia proposta o imposta proprio quando

---


\(^14\) Vedi nota n. 1 supra.


\(^16\) Ibidem.
ci sono stati gravi conflitti accompagnati da violenze, dato che negli altri casi di solito i genitori si accordano tra di loro sulla gestione dei figli” 18. Studi effettuati negli Stati Uniti hanno riportato che in più di 2/3 delle mediazioni familiari imposte dal giudice vi era violenza domestica 19.

In Italia, la mediazione familiare deriva dal Modello Sistemico ed è resa, in pratica, obbligatoria nei casi di affidamento condiviso, come passo preliminare da svolgere nel processo di separazione presso il Consolatorio Familiare. Gli esiti della mediazione vengono considerati preparatori alla “miglior” soluzione legale in relazione ai figli/alle figlie. L’obiettivo della mediazione familiare è concentrare i due ex-coniugi sul loro ruolo genitoriale, separandolo da quello di coppia.

In Italia non ci sono studi che abbiano investigato le pratiche di mediazione familiare, anche in casi di violenza domestica.

4. Mediazione familiare, affido dei figli e violenza domestica.

L’utilizzo della mediazione familiare è possibile nelle situazioni in cui sia rispettato il principio di uguaglianza tra le parti. Il rispetto di tale principio implica che la mediazione familiare non possa essere utilizzata nelle situazioni di violenza domestica 20.

Infatti, come riporta Rioseco, “il ricorso alla mediazione familiare in situazioni di violenza domestica, lede i diritti umani delle donne” 21. Obbligare le vittime a stare in presenza del loro abusante e discutere con lui può essere non sicuro ed i pattern di potere e controllo messi in atto dal perpetratore potrebbero continuare durante gli incontri di mediazione, portando le donne vittime di violenza ad essere meno capaci di prendere decisioni volta alla protezione ed alla sicurezza loro e dei figli/delle figlie, di negoziare accordi sicuri sull’affidamento ed economici 22.

Per prevenire queste situazioni, le Nazioni Unite, nel 2010, hanno raccomandato che “la legislazione vetti esplicitamente ogni mediazione nei casi di violenza contro le donne, prima o durante la procedura giudiziaria”. Inoltre, la Convenzione di Istanbul 23, primo strumento europeo legalmente vincolante per la protezione di donne e bambini/e dalla violenza e ratificata dall’Italia nel 2014, nell’Articolo 48, ha dichiarato che “le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione”.

Inoltre, nell’Articolo 13, “Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza”, ha stabilito che: “1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie

---

per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini”.

Ciononostante, spesso i professionisti falliscono nell’individuare la violenza domestica24. Ricerche hanno rilevato che, nel contesto della mediazione familiare, il numero di casi in cui vi è o vi è stata violenza domestica si aggira tra il 40 e l’80%25. Evidenze empiriche dimostrano gravi limitazioni e mancanze nella valutazione sia della violenza domestica che degli abusi sui bambini/e nella mediazione familiare applicata ai casi di affidamento dei figli/delle figlie26 e che la maggioranza dei mediatori preferisce ricorrere all’affido condiviso, anche in queste situazioni27. Molti studi, infatti, mostrano piccole o nulle differenze negli esiti dell’affidamento tra casi in cui c’è o no violenza domestica28.

In ambito giuridico, le madri che sollevano la questione della violenza subita ricevono meno decisioni favorevoli sull’affidamento dei figli/delle figlie29 e hanno meno probabilità di ottenere l’affido esclusivo30. Le vittime di violenza domestica sono molto svantaggiate anche nel processo di mediazione31, dove spesso esperiscono vittimizzazione secondaria, la quale è associata positivamente a disturbo post-traumatico da stress, perdita dell’autostima, della fiducia nel futuro e nel sistema di giustizia32. Gli uomini autori delle violenze invece sono spesso visti in modo più favorevole rispetto alle donne vittime della violenza; questi uomini possono infatti apparire più adatti e manipolare i mediatori esprimendo il desiderio di affidamento condiviso33. I padri accusati di aver agito violenza domestica, infatti, hanno la stessa


27 Johnson N., Saccuzzo D., Koen W. in nota n. 22 supra; vedi nota n. 20 supra.


30 Saccuzzo D.P., Jhonson N.E. vedi nota n. 26 supra.

31 Hart J.B. in nota n. 26 supra; Johnson N., Saccuzzo D., Koen W. in nota n. 22 supra.


probabilità dei padri non violenti di ottenere la custodia dei figli/delle figlie\textsuperscript{34}. Il ruolo del padre continua così ad esser visto come inalienabile, intoccabile, anche quando sono documentate violenze presenti e passate\textsuperscript{35}.

La mediazione, l’affido condiviso e la bigenitorialità “collaborativa” dopo il divorzio sono spesso irrealistici e non sicuri in presenza di una storia di violenza domestica\textsuperscript{36}. I Tribunali molto spesso non esercitano opzioni per limitare la custodia e le visite quando la violenza domestica è presente, violenza che potrebbe riflettere in parte i presupposti giudiziari sulla necessità di considerare il comportamento dei coniugi e dei genitori come domini separati\textsuperscript{37}. La capacità dei mediatori di focalizzarsi sul miglior interesse dei bambini/delle bambine è, quindi, messa in discussione.

5. La ricerca.

5.1. Riferimenti teorici e obiettivi.

Bandura ha teorizzato un modello sul ruolo dei meccanismi di disimpegnio morale grazie ai quali le persone, poste di fronte ad ingiustizie subite, agite o assistete, possono non riconoscerle come tali, modificando il significato dell’evento e quindi del loro stesso comportamento. Secondo Bandura, “il disimpegnio può focalizzarsi (a) sulla ricostruzione della condotta, così da non vederla come immorale; (b) sull’azione, cosicché gli autori possano minimizzare il loro ruolo nel provocare sofferenza; (c) sulle conseguenze che derivano dalle azioni; (d) su come si guarda alle vittime di maltrattamento, svaluandole come esseri umani e biasimandole per quello che è stato loro\textsuperscript{38}.

Romito ha sviluppato un modello che descrive le “strategie e tattiche” di occultamento della violenza maschile: meccanismi attraverso i quali la società minimizza, nasconde e nega questa violenza. Le strategie - legittimazione e negazione - sono “manovre articolate e complesse, metodi generali per occultare le violenze maschili e permettere il mantenimento dello status quo, dei privilegi e della dominazione maschile”\textsuperscript{39}. Le tattiche, “strumenti che possono essere utilizzati in modo trasversale e in varie strategie,” sono: eufemizzazione, disumanizzazione, colpevolizzazione, psicologizzazione, naturalizzazione e separazione\textsuperscript{40}. Ognuna di esse è utilizzata quotidianamente da individui e istituzioni, consapevolmente o no, per occultare la violenza maschile\textsuperscript{41}.

I meccanismi di disimpegnio morale di Bandura e le strategie e tattiche di occultamento di Romito costituiscono le basi teoriche di questa ricerca.

5.2. Metodo.

Obiettivo di questo studio è esplorare il ruolo della mediazione familiare nella gestione dell’affidamento dei figli/delle figlie nelle situazioni di violenza domestica. Sono state analizzate le esperienze e le conoscenze in questo campo di differenti attori sociali: avvocati/e, assistenti sociali e donne.

\textsuperscript{34} Per Saccuzzo D.P., Jhonson N.E. vedi nota n. 26 supra; per Kernic M.A., Monary-Ernsdorff D.J., Koepsell J.K., Holt V.L. vedi nota n. 28 supra.
\textsuperscript{39} Vedi nota n. 18 supra, p. 56.
\textsuperscript{40} Ibidem.
\textsuperscript{41} Ibidem.
separate e con figli/e, vittime di violenza domestica. È stata inoltre analizzata la documentazione legale inerente.


5.3. Strumenti.


B) L’analisi dei documenti: i documenti sono stati resi disponibili dalle donne che hanno preso parte allo studio. Si tratta di: decreti di Tribunali Ordinari e per i Minorenni, sentenze, relazioni finali di assistenti sociali e consulenze tecniche. Questi documenti rappresentano il materiale oggettivo per documentare le basi sulle quali vengono prese le decisioni.

5.4. Campione e procedura.

In questa ricerca è stato utilizzato un campionamento a valanga. Il campione comprendeva 5 avvocati/e, 15 assistenti sociali e 13 donne separate, con figli/e e con una storia di violenza domestica. Il criterio di selezione per i professionisti era quello di aver precedentemente trattato casi di affidamento dei figli/delle figlie, mentre per le donne di aver esperito violenza domestica, aver almeno un figlio/a minorenne con l’autore della violenza e non avere più una relazione intima con il partner violento. Tutte le donne sono state coinvolte nello studio attraverso 2 Centri Antiviolenza: 13 donne hanno preso parte alla ricerca e sono state intervistate e 10 hanno anche fornito la documentazione inerente. Il campionamento è stato condotto in diverse regioni del nord Italia in modo da aumentare la validità dei dati e dei risultati.

Le interviste faccia-a-faccia sono state svolte fra gennaio e dicembre 2016. Sono state condotte utilizzando l’approccio della “long interview”, registrate, trascritte verbatim e analizzate qualitativamente.

5.5. Analisi.

L’analisi del contenuto è stata svolta cross-case e case-oriented, sia sulle trascrizioni delle interviste che sui documenti. Essa consiste nella: impregnazione, definizione delle unità di codifica, costruzione delle

---

43 Ibidem.
44 Kauffman J.C., L’intervista, il Mulino, Bologna, 2009.
categorie di analisi, identificazione della categoria centrale, testing e valutazione dell'affidabilità attraverso differenti coders, ricerca del “caso negativo”, sviluppo del modello e interpretazione.

5.6. Aspetti etici
La partecipazione alla ricerca è stata volontaria. Anonimato, riservatezza e consenso informato sono stati garantiti. Lo studio ha seguito le norme etiche delineate dal rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Associazione Italiana di Psicologia per la ricerca in psicologia. La ricerca è stata approvata dal Comitato Etico dell’Università degli Studi di Trieste.

6. Risultati.
6.1. Descrizione del campione.
I 5 avvocati/e intervistati/e (4 donne e 1 uomo) avevano tra i 39 e i 59 anni (M=47,4). Praticavano dai 3 ai 25 anni (M=12,4).
Le 15 assistenti sociali (14 donne) avevano un’età compresa tra i 30 e i 60 anni (M=40). Lavoravano presso un Servizio sociale dai 4 ai 34 anni (M=14).
Le 13 donne (11 italiane) avevano tra i 28 e i 57 anni (M=41,8). Le 2 stranieri provenivano dall’est Europa. Complessivamente il livello d’istruzione era medio-alto e tutte erano occupate. 4 donne avevano 1 figlio/a, 7 donne 2 figli/e, 1 donna 3 figli/e e 1 donna 5 figli/e. I figli/le figlie avevano tra 1 e 28 anni al momento dell’intervista. Tutte le donne intervistate avevano esperito violenza psicologica, 11 violenza fisica e 6 violenza sessuale da parte dell’ex-partner. I figli/le figlie avevano assistito agli episodi di violenza e spesso erano stati direttamente abusi. Tutte queste donne hanno subito violenza anche dopo la separazione.

6.2. Eufemizzare: trattare la violenza come conflitto.
La tecnica dell’eufemizzazione consiste nell’etichettare un fenomeno in modo impreciso e fuorviente, tale da offuscarne la gravità o la responsabilità di chi l’ha compiuto.
Un’applicazione di questa tecnica si ha quando la “violenza” viene etichettata come “conflitto”.
Il conflitto si caratterizza quindi per una simmetria di potere, contrariamente invece dalla violenza, in cui è centrale l’asimmetria di potere.
I documenti dei Tribunali mostrano la tendenza a chiamare “conflitti” quelli che invece sono episodi di “violenza”. Nonostante la presenza di denunce, referiti medici e la testimonianza delle donne in Tribunale, nei Decreti i giudici parlano di “conflitti”. Per esempio:

“Il giudice prescrive ad entrambi i genitori di recarsi al Consultorio Familiare per la mediazione dei loro conflitti” (D2T)

“(…) obbligo per entrambi i genitori, al fine di smorzare il loro conflitto, di intraprendere un massiccio percorso di mediazione familiare, presso il Consultorio familiare di riferimento” (D3G).

Questa incapacità nel rilevare la violenza domestica è emersa anche dalle interviste alle assistenti sociali. Per esempio, nella seguente citazione, l’assistente sociale chiama “situazione conflittuale” un caso in cui la donna con i 2 bambini/e ha cercato

45 Cardano M., La ricerca qualitativa, il Mulino, Bologna, 2005.
46 Ibidem.
48 Vedi note n. 38 e n. 18 supra.
protezione in una casa protetta dopo anni di violenze:

“La signora chiede la separazione e lui voleva separarsi (...) C’è poi stato un episodio forte e lei ha deciso di andare fuori casa con i figli (...) Ora lui, che non accetta assolutamente la separazione, cerca di attirare a sé la signora, tirando verso di sé i figli, quindi un po’ li strumentalizza…quello che un po’ succede, forse, quasi in tutte le situazioni conflittuali” (AS14).

Anche le situazioni in cui la violenza è fisica ed evidente, non vengono etichettate come violenza.

“In una situazione altamente conflittuale…lei le prendeva di ‘santa ragione’…” (AS15).

Nessun assistente sociale sembra aver posto attenzione alla distinzione tra conflitto e violenza. Il fatto che la violenza e le sue conseguenze non siano riconosciute permette di rendere la mediazione accettabile in questi casi.

Nella seguente citazione, una donna ha riportato che l’ex partner ha continuato a commettere violenza contro di lei durante gli incontri di mediazione:

“Lui in mediazione si permette di fare quello che vuole, mi ha già detto che sono la persona più viscosa, più falsa, più schifosa e più maschina che non riesce a guardarmi in faccia da quanto brutta e antipatica sono, che ho dato solo falsità, che io devo i bambini e che lui non è un violento, gridria, urla anche durante la mediazione tanto che sono costretta a zittirlo, cioè, se fosse per loro (mediatori), loro hanno già detto 2 volte ‘questa mediazione non è fattibile’, perché siano sempre troppo conflittuali” (D1T).

Se i professionisti non hanno sempre in mente la distinzione che intercorre tra conflitto e violenza, l’etichetta “conflitto” viene utilizzata senza indagare la presenza di violenza e così mediazione e affido condiviso vengono raccomandati.


Nel discorso delle assistenti sociali, la violenza domestica è ignorata anche attraverso la tattica della separazione, con la quale i ruoli di coniugi (o ex) e di genitori vengono presentati come distinti, anche se si tratta delle stesse persone. Le violenze perpetrate dagli ex partners contro le donne e i figli/le figlie, nel periodo della convivenza, vengono ignorate in quanto, come asserito dalle assistenti sociali citate qui sotto, non riguardano la condizione presente di genitorialità:

“La signora ha paura di lui, lui è arrabbiato per le denunce, lui ritiene di essere stato imbrogliato, lei ritiene che lui sia un violento, in tutto questo c’è il bambino! È qui cosa succede? La solita situazione da separazione dove tu devi separare, proprio tu nella tua testa di operatore, qualunque operatore tu sia, la situazione coniugale da quella genitoriale. E’ qui tutta la mediazione che è stata fatta! (...) Perché la mediazione funziona sul proprio funzionamento, come coppia potete anche far schifo, ma non ci interessa, sono esse vostra, ma come genitori potete essere meravigliosi!” (AS8)

“Bisogna però appunto traslasciare tutte le storie di questi, rispetto alla relazione col partner, e...e... focalizzarci sulla genitorialità” (AS4)

“(La mediazione) non è fattibile, tante volte ci sono coppie che non vogliono stare nello stesso posto nello stesso momento e lì è più difficile triangolare, anche se noi ci siamo messi in testa che ormai parliamo a questi genitori come genitori, e non come ex marito e moglie, dobbiamo vedersi insieme e basta. Perché ci sono anche situazioni in cui veramente rispetto alla mediazione, non si riesce a trovare una risoluzione, proprio in queste coppie in cui non riescono a stare neanche seduti nella stessa stanza insieme (...) Per arrivare a un livello diverso abbiamo dovuto spinger la coppia genitoriale, ragionare con la mamma, ragionare col papà, e dopo comunque io non ho mollato, ci si è trovati comunque assieme” (AS4).

Separando la dimensione di coppia coniugale da quella genitoriale, la storia di violenza diventa non rilevante e scompare. Scomparire la violenza, la bi-genitorialità viene ritenuta legittima e necessaria, in ogni caso.

6.4. Mediazione disuguale.

La pratica della mediazione si basa sul principio dell’uguaglianza tra le parti e per questo la sua applicazione nel casi di violenza domestica, caratterizzata da una disparità di potere nella relazione, è problematica.
I pattern di potere e controllo dell’uomo violento continuavano durante la mediazione:

“Il riassunto delle mediatecrici era sempre 90% parlata del mio ex marito e 10% mia” (D1T).

“Lei non mi ha voluto vedere da sola ma entrambi, in coppia, quindi agli incontri c’eravamo noi due, la psicologa e l’assistente sociale. Chiaramente mio marito ha preso la palla al balzo, ha parlato solo lui e ha iniziato a gettarmi addosso… ha iniziato a dire che io sono, mi ha dato della fascista, che critico, che sono contraria, cioè ha cominciato proprio a… a dire delle bugie sul mio conto ehm… e teneva banco proprio, parlava tutto il tempo e vedeva l’assistente sociale che annuvica, che lo faceva parlare e la psicologa invece che se n’era andata fuori” (D7T).

Molte donne esperiscono vittimizzazione secondaria durante la mediazione: si sentono ignorate o non ascoltate quando rivelano la violenza.

“Ho fatto un esame di coscienza ad un certo punto perché ho detto ‘forse sono io che vedo le cose così’, però le cose che vedevano io erano: la totale simpatia nei suoi confronti e io che passavo così, che raccontavo dell’alcol, delle violenze e queste cose qua erano buttar veleno su di lui. Di conseguenza io ero l’artica con i denti per fuori e lui la povera pecorella” (D6G).

6.5. La mediazione al servizio dei padri violenti.

Non solo la violenza è occultata durante il processo di mediazione e le donne rischiano di subire violenze durante questi incontri, ma la sola menzione della passata o presente violenza può mettere le donne in una posizione di svantaggio, perché portano le operatrici a credere che lei si sia inventata tutto o voglia vendicarsi. Per queste ragioni, alcuni avvocati/e, paradossalmente, suggeriscono alle loro clienti di non parlare delle violenze subite e di omettere quindi la loro storia di violenza:

“La mediazione ha causato danni a me perché questa dottoressa intanto è pericolosa. La mia avvocata mi aveva detto di stare attenta, di non parlare mai male del padre, di non raccontare niente di quello che ho subito, di non raccontare niente perché è meglio di no. Quindi io andavo là con il magone” (D1R).

Ricerche inoltre hanno mostrato che se una madre parla delle violenze subite, è più probabile che i padri ottengano l’affido esclusivo49.

Ma che cosa accade ai padri violenti? I nostri risultati suggeriscono che loro non subiscono effetti negativi. Il ruolo del padre è visto come inalienabile, anche se egli è violento nei confronti dei suoi figli/delle sue figlie. Questo è in accordo con alcune teorie psicoanalitiche che supportano “l’approccio del padre sufficientemente buono” (“the good enough father approach”)50, in cui la presenza del padre è considerata essenziale per lo sviluppo del bambino/della bambina, anche se violento51.

Questa tendenza è presente anche nel discorso delle assistenti sociali, in cui è centrale la tutela e difesa dei padri:

“La mediazione è uno strumento ottimo per lavorare sulla genitorialità e salvaguardare la figura del padre” (A8S).

Così, la mediazione che dovrebbe essere centrata sul miglior interesse del bambino/a sembra avere una prospettiva diversa, focalizzata sul miglior interesse dei padri.

6.6. La (non) applicazione della Convenzione di Istanbul.

Dal 2014, in Italia, il contesto legale per la pratica della mediazione familiare è la Convenzione di Istanbul. Tuttavia, le interviste presentano un quadro in cui la Convenzione è molto, troppo spesso non conosciuta e non applicata. Un’avvocata afferma:

“La Convenzione di Istanbul è scarsamente conosciuta… molto sbagliata e scarsamente applicata” (L5).

49 Per esempio, vedi nota n. 29 supra.
50 Tra gli altri, Recalcati M., Cosa resta del padre: la paternità nell’epoca ipermoderna, Cortina, Milano, 2011.
“Io non ho mai sentito un magistrato menzionare la Convenzione di Istanbul, ok? Ma”(L4).

Le assistenti sociali non hanno mai menzionato la Convenzione di Istanbul e le loro pratiche sono molto distanti da essa:

“Tutti i casi dovrebbero fare il passaggio con la mediazione”(A52).

La mediazione viene considerata una regola da applicare sempre e comunque, soprattutto nei casi di conflittualità elevata, senza però verificare la presenza di violenza, condizione per la quale la mediazione è vietata.

“Quando una coppia ha ormai deciso di separarsi, bisogna sempre riportare e focalizzare sulla loro genitorialità…e la mediazione dove c’è una forte conflittualità è l’unico modo”(A54).

In solo un caso, un’assistente sociale ha detto che la mediazione deve essere applicata solo in certe condizioni e mai in casi di violenza domestica:

“La mediazione è un tema a me caro, che mi appassionava e, poi, ho dovuto imbattersi nella dura realtà. Nel senso che la mediazione familiare, secondo me, è un solo strumento fantastico, perché è nell’ottica di tirar fuori le risorse che ci sono… (…) però, la mediazione, per essere mediazione pura e perché possa essere fatta necessità di determinate caratteristiche e, in primit, delle risorse genitoriali che, partopropo, i genitori non sempre hanno. Quindi, per esempio, dove c’è il disagio psichiatrico, dove c’è un limite cognitivo, in situazioni di abuso sessuale, di violenza o di maltrattamento, queste sono tutte condizioni in cui le coppie, si dice, non sono mediabili. Nel senso che c’è, diciamo un dislivello di, tra vergogne, di potere all’interno della coppia! (…) Ci è capitato in questi ultimi anni in cui un po’ è esplosa la mediazione è che il Tribunale la prescrivesse… però non sempre è andata a buon fine, proprio per questo!”(A513).

Le interviste alle donne mostrano che sembra mancare lo sforzo di contextualizzare e considerare che cosa potrebbe accadere quando un partner è violento e ancor meno di verificare se in quella coppia c’è o c’è stata violenza.

Nonostante molte donne intervistate abbiano denunciato il loro ex marito per violenza domestica, dopo anni di maltrattamenti, la pratica più diffusa è la seguente:

“Il giudice ci ha invitati a intraprendere un percorso di mediazione e quindi adesso stiamo facendo mediazione”(D1T).

In un caso gli incontri di mediazione sono stati fatti durante il periodo in cui donna e figli/e erano in casa protetta, era stato emesso un ordine di allontanamento e le visite padre-filgi avvenivano in condizioni “protette”:

“Su suggerimento del Tribunale io e il mio ex marito dovemmo andare da una psicologa per metterci d’accordo…mediazione per i figli (…) Nel periodo delle visite protette e di allontanamento abbiamo iniziato la mediazione”, “I: cioè avrete l’allontanamento ma vi facevamo vedere assieme, in mediazione?”, “Sì, sì…”(D31).

In questo caso, dopo un incontro di mediazione, l’ex marito ha aggredito la signora che ha deciso di interrompere la mediazione.

“ Alla fine di uno di questi incontri di mediazione io andavo a recuperare la mia macchina in parcheggio e questo inverva contro di me e mi lanciava oggetti! Ho detto ’io non vengo più qua’. Prima perché devo ripercorrere tutte le schizze che mi ha fatto vivere questo mostro e poi perché lui è pericoloso, cioè vai mi rimettete di nuovo in una situazione di pericolo?”(D31).

Va sottolineato che la mediazione in presenza di un ordine restrittivo è contrario non solo alla Convenzione di Istanbul ma anche al Codice Etico dei Mediatori.

Un ulteriore problema riguarda la prescrizione della mediazione da parte del giudice.

Frequentemente i giudici invitano, prescrivono o obbligano la ex-coppia di coniugi a partecipare a incontri di mediazione. Nei documenti analizzati spesso compare questa formulazione:

“Il giudice prescrive ad entrambi i genitori di rapportarsi al competente Consulenza Familiare per indirizzo e sostegno nell’esercizio delle relative funzioni, per mediazione della conflittualità di coppia, nonché per eventuale valutazione delle rispettive capacità”(D2T).

Va inoltre aggiunto:
“Il giudice invita le parti a rivotgersi ai servizi sociali per un percorso di mediazione familiare. Se la parte non, non ci va è un comportamento concludente, il giudice trae le sue conseguenze.”(L2A).

Così, il principio della libera volontà delle parti di partecipare o no alla mediazione non viene rispettato e le donne vengono penalizzate, dato che hanno seri motivi di non voler incontrare l’ex partner.

6.7. Le conseguenze della mediazione su donne e bambini/e.

I risultati evidenziano che l’occultamento della violenza passata, la perpetrazione di violenza e intimidazioni durante la mediazione rendono le vittime meno capaci, rispetto agli autori delle violenze, di negoziare accordi di affidamento sicuri:

“Lui ha detto ‘ voglio che i bambini dormano da me’, l’educatrice ha detto che per lei andava bene, che aveva tutte le carte in regola e quindi l’assistente sociale ha deciso così. E al giudice ovviamente andava bene, se l’ha detto i Servizi... E i bambini la virono male, stanno male... male... non ci vogliono andare”(D2T)

“Alla fine è andata a finire malissimo dal mio punto di vista, non era preparata... perché quando poi ho capito qual è la moda diciamo tra gli assistenti sociali e mi aveva avvistata anche mia cugina, che è psicoterapeuta... i bambini sono shalottati di qua e di là, perché gli assistenti sociali hanno detto ‘dovete fare il calcolo esatto delle ore che passate insieme e segnar, fare la settimana con le ore utilizzabili, fare un diagramma e vedere che sia una cosa equa’, una cosa equa? Ma i bambini neanche lo conoscono! Ma così è andata” (D7T).

Sembra che i medioratori siano più propensi a credere che le madri alienano i loro figli/e e che l’affido esclusivo possa esser concesso ai padri:

“Praticamente in primis hanno dato il cambio di collocamento, dopo mi è arrivato che l’affidamento è esclusivo a lui e dopo mi è arrivato il decreto di sospensione della patria potestà... la motivazione è PAS e il non voler collaborare e fare la mediazione familiare, no, non che non voglio, non voglio con quella persona, perché una che mi scrive quelle cose...” (D3G).

“L’assistente sociale mi ha detto ‘signora lei soffre di sindrome di alienazione parentale’. Ho detto ‘scusi, io sono una stupida, ma questa sindrome di alienazione parentale lei sa che è stata pensata da uno psicologo che si è inventato ’sta cosa perché violentava e molestava i bambini e siccome i bambini raccontavano alle mamme si è inventato ’sta cosa? cosi! Quando le ho detto ’sta cosa, lei ha detto probabilmente non riesco a pigliarla per il naso questa e mi ha detto ‘sta attenta che questa cosa qui esiste e io gleri certifico’. Io mi sono messa a piangere, bo detto, chissà adesso cosa succede (…)  Alla fine non l’ha scritta così, nella relazione finale, ma l’ha messa giù che tipo la mamma manipola la figlia (…) queste persone dovrebbero fare il bene della famiglia invece fanno disastri, psicologicamente a me mi ha annullato, per fortuna che bo un carattere... credo di averlo un po’ forte, quindi bo regato e lottato ma se mi fermavo li era veramente la fine”(D6G).

Un altro aspetto rilevante da sottolineare è che spesso le relazioni finali di professionisti sono incomplete e nascondono importanti episodi che potrebbero essere cruciali per le decisioni finali del giudice.

“Lui è riuscito anche a inveire contro di me davanti a queste psicologhe mediatrici che però anche queste non sono riuscite a riportare nel... nei verbali che poi facessono come andavano le cose in questi incontri... perché ho capito che devi stare in mezzo ma devi dire al giudice che questo è pazzo, che scaturisce, si alza in piedi, urla e da dei deficienti a voi che lavorate, a me, e non lo scrivi! E allora cosa capiranno mai i giudici?”(D3T).

Come conseguenze di tutto ciò, le donne esperiscono un senso di impotenza, incapacità, sfinimento e disagio psicologico dopo gli incontri di mediazione:

“La mediazione è stata una roba allucinante, perché essere presenti entrambi, li, a discutere davanti a è stato fatissonissimo... io non ne potevo più. 18 incontri per tentare una mediazione e chiedere, ‘i, e che esito hai avuto?’ Nessuno. Abbiamo continuato con il procedimento e basta. Siamo ancora qua che discutiamo sulle cose economiche”(D4G).

Infine, come detto da questo avvocato:

“Quando nelle famiglie si verificano violazioni gravi della tutela dell’integrità psichesica di donne e bambini, e parola di violenze gravi, e c’è una sottovalutazione della violenza, in questo caso tentare la mediazione a tutti i costi, in tutti i modi, significa violare la dignità delle persone, rimuovere le chance di tutela che hanno, legittimare i persecutori e
7. Discusione.
Scopo di questa ricerca è stato esaminare il ruolo della mediazione familiare nella gestione dell'affidamento dei figli/delle figlie in casi di violenza domestica. Sebbene quest’articolo attinga da una ricerca condotta in Italia, i temi esplorati sono stati rilevati anche in altri Paesi. I risultati mostrano uno scenario in cui la violenza contro donne e bambini/e è minimizzata o addirittura negata, anche attraverso l’utilizzo di tattiche di occultamento. I professionisti spesso falliscono nel rilevare la violenza domestica, definendo conflitti quelli che invece sono episodi di violenza, confermando quanto riportato in diversi studi internazionali. La coppia genitoriale viene dissociata, separata dalla coppia coniugale e conseguentemente la mediazione viene applicata come regola, ignorando la violenza e ritenendo che questa non riguardi il comportamento genitoriale. Il diverso trattamento delle madri vittime di violenza rispetto ai padri violenti negli esiti della mediazione è evidente nei nostri risultati come in altri studi. Durante la mediazione, la responsabilità della violenza viene attribuita a entrambi i genitori: così le donne vengono colpevolizzate, esperiscano victimizzazione secondaria e i pattern di potere e controllo del perpetratore continuano anche in questo contesto. Al contrario, il ruolo del padre viene visto come un assoluto, anche in presenza di violenza. Le vittime di violenza domestica sono molto svantaggiate durante la mediazione e gli esiti più frequenti di essa, ossia l’affido condiviso, mettono a rischio di ulteriori violenze e abusi donne e figli/e.

Inizia a sembrare chiaro che la mediazione è inefficace e contraria al miglior interesse dei minori se applicata ai casi di affidamento in famiglie con storie di violenza domestica. Il Consiglio d’Europa infatti, nella Convenzione di Istanbul, ha vietato la mediazione e i metodi di conciliazione in situazioni di violenza. Ciononostante, questa ricerca suggerisce che molti professionisti in Italia non conoscono e non applicano la Convenzione, mettendo a rischio la sicurezza di donne e bambini/e.

Questa ricerca qualitativa risponde alla Convenzione di Istanbul, in cui è sottolineata l’importanza di intraprendere ricerche su questi temi (Articolo 11). Essendo una ricerca qualitativa, i risultati non possono essere generalizzati. Tuttavia, il campione è differenziato e questa caratteristica è essenziale per aumentare la trasferibilità dei risultati. Inoltre, la raccolta dati da più fonti -interviste ad avvocati/i, assistenti sociali, donne con figli/e e storia di violenza domestica, e documenti- permette di garantire la triangolazione. Abbiamo scelto di non intervistare i padri separati coinvolti in situazioni di conflitto per l’affido dei figli/delle figlie e questa scelta è dovuta al fatto che la Convenzione di Istanbul stabilisce chiaramente che la violenza domestica è una “violenza di genere”, agita in misura fortemente maggioritaria dagli uomini sulle donne in un contesto di discriminazione più generale. Così come i documenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, in

52 Vedi nota n.18 supra.
54 Su questo si veda anche Hardesty J.L., Ganong L.H. in nota n.12 supra; Rivera E.A., Sullivan C.M., Zeoli A.M. in nota n.8 supra.
55 Vedi nota n. 35 supra.
particolare le recenti Linee Guida\textsuperscript{36}, la Convenzione afferma la necessità di adottare, negli interventi e nella ricerca sulla violenza domestica, un approccio di genere. In una situazione come quella relativa all’affido dei figli/delle figlie in un contesto di violenza, è quindi legittimo basarsi in maniera prioritaria sulla narrazione della donna, arricchita e validata da documenti oggettivi.

8. Conclusione.

I risultati presentati in questo articolo mostrano una diffusa applicazione delle tattiche di occultamento della violenza domestica durante gli incontri di mediazione familiare. È essenziale lavorare su queste tattiche per rivelare la violenza.

I Servizi sociali e legali spesso non prendono in considerazione i fattori che sono rilevanti per il miglior interesse dei bambini/delle bambine, come la Child Convention on the Rights of children\textsuperscript{(1990)} obbligherebbe. Inoltre, è chiaro che la violenza domestica non è valutata né presa in considerazione nei casi di affido post separazione. Politiche e procedure dovrebbero riflettere la complessità di questi casi, ritenere gli autori delle violenze responsabili e supportare le vittime.

Chiamare i fenomeni con il loro nome consente di identificarli, di fare ordine e di intervenire nel modo migliore.

\textsuperscript{36} Su questo si veda anche Johnson N., Saccuzzo D., Koen W. in nota n.22 supra; Bailey A.M. in nota n.8 supra; Saunders D.G., Faller K.C., Tolman R.M. in nota n.24 supra.


\textbf{Bibliografia.}


